Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

*Prot. N.*_____/CS/ISCHIA *del*_____

Ordinanza n._____ del _____

Definizione dei criteri in base ai quali è possibile perimetrare i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi (Piani di ricostruzione), ai sensi dell'art. 17 comma 3 e 24bis del decreto legge n. 109/2018

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, e 15 ottobre 2019, con i quali il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 come da ultimo integrato dal decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019;

VISTO il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha modificato il predetto D.L. n. 109/2018, in particolare introducendo l'art. 24 bis dal titolo "Piano di ricostruzione";

VISTE le Ordinanze Commissariali n.2/2018, n. 4/2019 e n. 7/2019 con cui sono state emanate disposizioni attuative per la riparazione e ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, al fine di decretare la concessione dei relativi contributi economici agli aventi diritto;

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 10 del 13/02/2020 e n. 10bis del 20/02/2020 con cui è stata costituita ed integrata una Commissione consultiva per le attività commissariali previste dall'art. 17 comma 3, D.L. cit., *"finalizzata alla definizione dei criteri da seguirsi da parte del soggetto competente in sede pianificatoria per la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi necessitano di strumenti*

urbanistici attuativi di settore, per assicurare in tali aree una ricostruzione unitaria e omogenea";

ATTESO che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID19 ancora in atto, lo scrivente Commissario Straordinario ha ritenuto comunque opportuno avviare le attività tecniche finalizzate all'emissione del presente provvedimento coinvolgendo la "Sottocommissione" prevista dall'art. 3 della citata Ordinanza Commissariale n. 10/2020, al fine di non procrastinare ulteriormente l'avvio delle attività ricostruttive;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 bis del D.L. n. 109/2018, per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

PRESO ATTO, altresì, che il comma 1 del predetto art. 11 del D.L. n. 189/2016, richiama fra gli obblighi commissariali quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), dello stesso D.L. n. 189/2016 e cioè quello di *"definire i criteri in base ai quali la Regione, su proposta dei Comuni, perimetra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi";*

ATTESO che, con separato provvedimento, saranno pubblicati gli esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in merito al raffronto tra danni post-evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio idrogeologico e sismico, a cura della Struttura Commissariale, così da meglio individuare le aree eventualmente da considerare per l'attività pianificatoria di Regione e Comuni;

RICHIAMATO il contenuto dei verbali delle riunioni del 27 maggio 2020 della citata "Sottocommissione" e del 16 giugno 2020 con i rappresentanti dei Comuni;

ACQUISITE, nel corso delle predette riunioni, le valutazioni dei soggetti istituzionali direttamente interessati all'attività di pianificazione prevista dal combinato disposto dell'art. 17 comma 3 e dell'art. 24 bis del D.L. n. 109/2018, con gli art. 11 e 5 del D.L. n. 189/2018;

CONSIDERATO che, pur nel più ampio rispetto e considerazione delle prerogative e competenze di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, occorre provvedere con ogni consentita urgenza ad emanare disposizioni attuative per assicurare il rispetto delle previsioni di legge in materia di perimetrazione dei territori ove gli interventi di ricostruzione necessitano di nuovi strumenti di pianificazione attuativi diversi da quelli esistenti;

VISTA la nota commissariale n. _____ del _____ con cui lo scrivente ha trasmesso lo schema in bozza della presente ordinanza alla regione Campania, alla competente Sovrintendenza MIBACT, alla Città Metropolitana di Napoli e ai Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, chiedendo loro di fornire entro 20 giorni dal ricevimento, ogni eventuale osservazione e valutazione in merito al contenuto della stessa;

VISTA la nota commissariale n. _____ del _____ con cui lo scrivente ha trasmesso, a titolo informativo, lo schema in bozza della presente ordinanza a tutti i soggetti istituzionali indicati nelle Ordinanze Commissariali n. 10 del 13/02/2020 e n. 10bis del 20/02/2020;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute .....

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvati, in allegato alla presente, i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi (Piani di ricostruzione), ai sensi dell'art. 17 comma 3 e 24bis del decreto legge n. 109/2018.

Articolo 2

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, al Dipartimento della protezione civile, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
2. Il presente provvedimento assume immediata efficacia a seguito della pubblicazione sul sito web istituzionale del Commissario: *www.commissarioricostruzioneischia.it.*

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDURE PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE

1. L'art. 17 comma 3 del Decreto Legge n. 109/2018 dispone che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*".

In tale ottica il Commissario ha immediatamente avviato la programmazione dell'uso delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale e, a parte gli interventi di tipo emergenziale ed assistenziale (cioè completamento degli interventi urgenti avviati dal cessato Commissario delegato, CAS ed assistenza alberghiera, contributi alle imprese), la linea d'azione programmatica si è divisa in tre filoni:

- ***Ricostruzione cd "leggera"*** *attraverso le ordinanze n. 2/2018 e n. 4/2019 che regolamentano i contributi per la riparazione dei danni lievi degli immobili privati*
- ***Ricostruzione cd "pesante"*** *attraverso l'ordinanza n. 7/2019 che regolamenta i contributi per la riparazione dei danni gravi degli immobili privati e delle attività produttive*
- ***Piani specifici per la ricostruzione delle strutture ed infrastrutture pubbliche****, attraverso le ordinanze già emanate n. 6/2019 e n. 9/2020 per la ricostruzione delle scuole, n. 11/2020 per la ricostruzione delle chiese ed edifici di culto, nonché per gli interventi sul rischio idrogeologico ed altre opere pubbliche (provvedimenti commissariali in corso di definizione)*

2. Premesso che la ricostruzione "leggera" è ben avviata, quella "pesante" è influenzata:

a) dalla definizione delle numerose pratiche di condono interessanti alcuni degli edifici danneggiati;

b) dall'art. 25 del D.L. n. 109/2018 che, allo stato, prevede la finanziabilità delle opere di recupero degli immobili privati, ma ne esclude la parte abusiva in ampliamento, anche se essa è stata oggetto di condono oneroso;

c) dall'**art. 24 bis** nel D.L. n. 109/2018, introdotto dalla legge n. 156/2019 di conversione del

D.L. n.123/2019 (art. 9 – septiesdecies), il quale prevede che:

*"**Comma 1.** La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.*

***Comma 2.** Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".*

3. L'art. 24 bis del D.L. n. 109/2018 dispone che l'attività pianificatoria sia effettuata nel rispetto dell'art. 11 del D.L. n. 189/2016, che a sua volta, in altro comma, richiama l'art. 5 comma 1 lettera e) dello stesso D.L. n. 189, il quale conferma che detta pianificazione deve riguardare solo i nuclei di particolare interesse o parte di essi, che risultino maggiormente colpiti e che necessitino che gli interventi siano attuati attraverso strumenti urbanistici dedicati. L'intendimento del legislatore è chiaramente quello di permettere una rapida ricostruzione ovunque sia possibile e, quindi, ove non vi siano impedimenti assoluti.

4. Le attività preliminari alla ricostruzione, per le zone e gli immobili per i quali essa è possibile, procedono in modo soddisfacente visto che, allo stato, i comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, hanno rilasciato e stanno esaminando un buon numero di sanatorie ed autorizzazioni edilizie, in aree dove, appunto, non occorre alcuna pianificazione; in ciò applicando le conoscenze acquisite con la eseguita micro-zonazione sismica di terzo livello e i criteri e le cautele indicati nelle ordinanze commissariali sopra citate e di quella n. 7 in particolare.

In tema di "condono" diversi pareri, prevalentemente sugli aspetti paesaggistici delle istanze di sanatoria, stanno pervenendo ai Comuni dalla competente Sovrintendenza ai BB.CC. di Napoli e provincia e molti altri sono in corso di istruttoria.

In tale ottica il Commissario straordinario, vista la previsione del citato art. 17 comma 3 del D.L. n. 109/2018, ha il ruolo di dover indicare i CRITERI in base ai quali perimetrare ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) del D.L. n. 189/2016, da formalizzare con apposita ordinanza.

Detti criteri e la successiva pianificazione non possono non tenere in conto, invero, che qualsiasi pianificazione urbanistica o edilizia, in particolar modo di tipo attuativo come lo è un piano di ricostruzione, richiede tempi di definizione elevati; è evidente che subordinare rilevante quota parte della ricostruzione ad essa, quando non strettamente necessaria, significherebbe il blocco di tutte le attività ricostruttive e l'allungamento "sine die" delle costose misure assistenziali agli sfollati, oltre che un profondo senso di delusione in quest'ultimi, in buona parte desiderosi di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Per tale motivo le eventuali perimetrazioni proposte dai Comuni non possono che riguardare porzioni limitate del territorio, ove è effettivamente indispensabile operare una riqualificazione urbanistica con conseguenti ed eventuali interventi di

delocalizzazione e trasformazione urbana.

5. Pertanto, va ritenuto, ai fini pianificatori:

- Che vanno considerati i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi necessitano di essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.
- Che ogni perimetrazione del territorio a tal fine effettuata, compresa l'opzione "zero" (cioè nessuna zona perimetrata per esigenze urbanistiche), dovrà essere motivata e giustificata sulla base di accurate valutazioni tecniche, economiche e sociali da parte dei Comuni che tengano conto anche del più ampio coinvolgimento dei cittadini interessati in virtù delle indicazioni del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 189/2016.
- Che indipendentemente dalle suddette perimetrazioni, nelle aree maggiormente colpite dovranno concludersi nel più breve tempo possibile gli interventi di messa in sicurezza e rimozione delle macerie in quanto tali attività sono indispensabili per liberare le aree e consentire di individuare con maggior dettaglio i contesti edilizi che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale e urbanistica da regolarsi con il piano attuativo di ricostruzione ai sensi dell'art. 24 bis.
- L'individuazione delle aree da perimetrare, laddove la ricostruzione dovrà essere preceduta da una riqualificazione ambientale e urbanistica da regolarsi con un piano attuativo di ricostruzione, a puro scopo indicativo ma non esaustivo, dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
  1) Tipologia ed estensione del danno dovuto agli eventi sismici del 2017;
  2) Ubicazione delle aree rispetto agli studi di micro-zonazione;
  3) Numero di abitanti e tipologia costruttiva degli immobili;
  4) Necessità di aree di emergenza da individuarsi in base alle previsioni del piano comunale di protezione civile;
  5) L'individuazione dei parametri urbanistici da derogare quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indici di edificabilità, altezza degli edifici e altezza utile interna, vincoli, limiti di sagoma e configurazione degli esterni;
  6) Presenza di aree degradate e immobili fatiscenti;
  7) Presenza di insediamenti commerciali e industriali;
  8) Presenza di immobili di interesse storico, artistico o architettonico, eventualmente da recuperare;
  9) Deficienza della viabilità e degli altri standard urbanistici quali parcheggi, aree a verde, edifici scolastici, aree per attività collettive;

10) Volontà ed esigenze dei residenti, da individuarsi attraverso inchieste pubbliche o altre forme di coinvolgimento della popolazione interessata.

6. Una volta perimetrate le predette aree, si dovrà procedere ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 189/2016, per cui entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), la Regione Campania ai sensi dell'art. 24 bis del D.L. n. 109/2018, con il coinvolgimento dei Comuni, ai sensi del citato art. 11 del D.L. n. 189/2016 ed in virtù delle ordinarie competenze in materia di governo del territorio degli enti locali, cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione predisponendo, esclusivamente nelle aree perimetrate, gli strumenti urbanistici attuativi ed assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate.

Il restante iter del procedimento per l'approvazione dei suddetti piani di ricostruzione seguirà, ove possibile, le previsioni dell'art. 11 del D.L. n. 189/2016.

Resta a carico di Regione e Comuni, in quanto enti ordinariamente competenti, valutare in che modo e con quali strumenti operativi possa realizzarsi il necessario coordinamento fra il Piano di ricostruzione introdotto dall'art. 24 bis del D.L. n. 109/2018 e gli altri strumenti di pianificazione territoriale in particolare i redigendi Piani Urbanistici Comunali (PUC) ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

7. In attesa del complesso iter di cui sopra, al fine di non ritardare la ricostruzione, con l'approvazione della mappe e degli studi di micro-zonazione sismica i territori comunali dei Comuni danneggiati possono, al momento, suddividersi in due principali categorie: **la prima** è quella definita dalle zone di attenzione e/o instabilità, nelle quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 7/2019, gli interventi di ricostruzione non sono immediatamente attuabili e sono eventualmente autorizzabili soltanto nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento; **la seconda zona** è quella restante per sottrazione dalla precedente, in cui gli interventi di ricostruzione sarebbero immediatamente attuabili con l'ordinanza n. 7/2019, qualora il Comune interessato ritenga che la porzione di territorio in cui ricada il singolo immobile non necessiti di specifici interventi di delocalizzazione e trasformazione urbana ai sensi dell'art. 17 comma 3.

8. Preso atto di quanto sopra, questo Commissario rileva che, in attesa della completa attuazione dell'art. 24 bis da parte della Regione Campania d'intesa coi Comuni, questi ultimi possano procedere ad autorizzare i singoli interventi di ricostruzione anche pesante, qualora, in base alle conoscenze attuali, il singolo fabbricato (o aggregato in caso di gruppi di fabbricati per cui è necessario un progetto unitario) sia ubicato in aree di sedime che non presentano criticità connesse alle condizioni di pericolosità idrogeologica e/o scaturenti dagli studi di micro-

zonazione sismica, ovvero da criticità riferibili al contesto urbanistico ed edilizio.

Nell'ottica di quest'ultimo aspetto, in attesa delle perimetrazioni finali e dell'approvazione dei piani di ricostruzione, i Comuni possono fin da subito, se lo ritengano del tutto necessario, con atto consiliare in accordo con le previsioni del comma 4 dell'art. 11 del D.L. n. 189/2016, individuare in via preliminare specifiche porzioni del territorio in cui non è possibile al momento ricostruire a causa di problematiche relative al contesto edilizio ed urbanistico e dove è necessario operare una riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori da regolarsi con il piano attuativo di ricostruzione ai sensi dell'art. 24bis del D.L. 109/2018.

A supporto dei Comuni, la Struttura Commissariale, sulla base degli elementi di conoscenza disponibili sul SIT Erikus-ric, ha individuato un numero considerevole di unità strutturali che non ricadono nelle zone di attenzione e/o instabilità e che apparentemente non presentano particolari criticità in ambito urbanistico-edilizio e per i quali, pertanto, i Comuni possono immediatamente rilasciare le previste autorizzazioni, fatta salva l'esistenza del titolo edilizio e le verifiche di legge degli enti preposti. Qui la ricostruzione degli edifici è, pertanto, immediatamente realizzabile a differenza delle predette zone in cui, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 7/2019, gli interventi di ricostruzione non sono immediatamente attuabili e sono eventualmente autorizzabili soltanto nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico e delle specifiche norme di intervento.